



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Vi comunichiamo che la Regione Puglia ha chiarito - con nota del 16.03.2020 - che le disposizioni di cui all'ordinanza n.182 del 14 marzo 2020 non si applicano a coloro che si spostano da e per la Puglia per comprovate esigenze lavorative.

*Brindisi, 18.03.2020.*

*Dott. Vincenzo Gatto  
Vice Direttore  
Confindustria Brindisi*

*All.: Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 182;  
Chiarimento Regione Puglia  
Locandina Regione Puglia*



# REGIONE PUGLIA

---

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

### N. 182 del Registro

**OGGETTO:** Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone “...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il DPCM dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, sino al 3 aprile 2020;

---



## REGIONE PUGLIA

---

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia N. 175 e 176 dell'8 marzo 2020 ore 2,31 e ore 11,30, con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Puglia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce *che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio regionale* e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

**CONSIDERATO** che del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale;

**CONSIDERATO** che, ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze 175 e 176 dell'8 marzo 2020, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, estendendo gli effetti di tali ordinanze a tutti gli individui provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, che fanno ingresso in Puglia al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza,



## REGIONE PUGLIA

---

emana la seguente  
**ORDINANZA**

Tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, **hanno l'obbligo:**

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La comunicazione istituzionale della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza sull'intero territorio regionale, in ogni porto, aeroporto, stazione ferroviaria nonché, avvalendosi della collaborazione della competente Sezione dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza anche ai gestori del servizio di trasporto passeggeri su gomma interregionale, affinché ne diano avviso su ogni mezzo di trasporto.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla



## REGIONE PUGLIA

---

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 14 marzo 2020**

**Il Presidente  
Michele Emiliano**



## REGIONE PUGLIA

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2020, n. 182, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 182 del 14/03/2020, si chiarisce che le stesse – analogamente a quanto stabilito con l'ordinanza n.176/2020 – non si applicano a coloro che si spostano da e per la Puglia per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per comprovati motivi di salute, come statuito dal D.P.C.M. del 08 marzo 2020.

La presente precisazione verrà pubblicata senza indugio sul sito istituzionale della Regione Puglia, nelle sezioni dedicate al Covid – 19, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

Bari, addì 16/03/2020

Michele Emiliano  


# DISPOSIZIONI DI SICUREZZA



REGIONE  
PUGLIA

Ordinanza n. 182 del 14 marzo 2020  
del Presidente della Regione Puglia

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA DISPONE:

Norme da rispettare **per tutti gli individui** che **fanno ingresso** in Puglia e **provengono dall'estero** o da **tutte le altre regioni**, **per rientrare e soggiornare continuativamente** in Puglia nel proprio **domicilio, abitazione o residenza fino al 3 aprile 2020**.

È esclusa ogni applicabilità al transito e al trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Si chiarisce che le norme sull'**isolamento non si applicano** a chi si sposta da e per la Puglia per **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità o **comprovati motivi di salute**, come statuito dal Dpcm dell'8 marzo.

- 1. Comunicare la propria presenza**
  - **Per i residenti:** al proprio medico o al pediatra di libera scelta.
  - **Per i non residenti:** all'operatore di Sanità Pubblica del Servizio di Sanità Pubblica territorialmente competente.
- 2. Mettersi in isolamento**

Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni.
- 3. Divieto di viaggi e spostamenti**

Rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

## IN CASO DI SINTOMI

FEBBRE, TOSSE SECCA, MAL DI GOLA



Avverti **subito** il medico di base o il pediatra di libera scelta e segui le sue indicazioni



Non recarti **personalmente** dal tuo medico curante, dalla guardia medica o non chiamare il 118

Le persone prive di sintomi possono precompilare online il modulo di autosegnalazione, scaricarlo e trasmetterlo all'ufficio di competenza [www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus](http://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus)



Usa il QR code  
per scaricare  
il modulo  
sul tuo dispositivo

Per informazioni sul coronavirus

**800 713931**

Chiama il **numero verde regionale**  
attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22

